



*Città di Aversa*

*Regolamento generale del commercio  
al minuto su spazi ed aree pubbliche*

*approvato con delibera di C.C. n. 19 del 28.03.2003  
aggiornato con delibera di C.C. n. 39 del 06.10.2004*

**Titolo I**  
**Disposizioni generali.**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento.**

*Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle seguenti attività commerciali:*

- a) Vendita al minuto in forma itinerante;*
- b) Funzionamento dei mercati periodici a cadenza settimanale;*
- c) Funzionamento del mercatino dell'antiquariato a cadenza mensile;*
- d) Svolgimento delle fiere annuali e dei mercati straordinari;*
- e) Funzionamento dei mercatini rionali;*
- f) Funzionamento del mercatino quotidiano del settore alimentare.*

**Art. 2**  
**Autorizzazioni e concessioni.**

*Le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento del commercio al minuto su spazi e aree pubbliche sono rilasciate dal Comune secondo le procedure previste dagli art. 5, 6, 7, 8 della L.R. 135/99.*

*Procede altresì alla voltura delle autorizzazioni esistenti secondo il disposto dell'art. 12 della medesima L.R. 135/99.*

**Art. 3**  
**Calendari dei mercati e delle fiere**

*Entro il 30 ottobre di ciascun anno, il Comune rende pubblico, mediante affissione all'Albo Pretorio, il calendario dei mercati e delle fiere dell'anno successivo e indica i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché la data del loro recupero.*

**Titolo II**  
**Attività commerciale in forma itinerante.**

**Art. 4**  
**Modalità di svolgimento.**

*L'esercizio di attività commerciale di vendita al minuto in forma itinerante abilita, nel rispetto dell'art. 19 del D.Lgs. 114/98, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove essi si trovi per motivi di lavoro, studio, di svago, ecc., e su ogni altra area pubblica non vietata ai sensi del presente Regolamento.*

*L'attività nel rispetto delle prescrizioni previste dal Codice della Strada, può essere svolta con mezzi motorizzati o spinti a mano alle seguenti condizioni:*

- *La merce non deve essere depositata direttamente su suolo pubblico;*
- *l'operatore non può sostare per più di due ore nello stesso punto;*
- *l'operatore deve sostare su punti posti ad almeno 300 metri l'uno dall'altro misurati su strada.*

**Art. 5**  
**Divieti di svolgimento.**

*Il commercio in forma itinerante, fatta eccezione della vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori, non può essere effettuato in un raggio di 150 metri da tutti gli edifici pubblici o di interesse pubblico (scuole, uffici postali, ospedali, banche, ecc.) con distanza misurata dalla recinzione o dalla parete dell'edificio se non esiste recinzione, nonché nelle seguenti strade: via Corradini, via Marconi, Piazza della Repubblica, via Mazzini, Via Fontana, Via Cataldi, Corso Della Libertà, Piazza Matteotti, via Garibaldi (da piazza Matteotti a Piazza Orlandini), via Diaz, via Trieste, via Bagnoli, via Albense, via Roma, via XX Settembre (da piazza Castello a via dei Fiori).*

*In occasione delle fiere, mercati e manifestazioni eccezionali, il commercio in forma itinerante non può essere esercitato a meno di 300 metri dalla manifestazione, distanza misurata su strada dal punto più vicino della manifestazione stessa.*

**Art. 6**  
**Orari di svolgimento.**

*Nel rispetto delle norme di cui sopra, il commercio al minuto in forma itinerante può essere svolto nei seguenti orari:*

- *dalle 9:00 alle 14:30 e dalle 16:00 alle 20:00.*

*La vendita effettuata senza mezzi motorizzati può essere svolta anche dalle 14:30 alle 16:00.*

**Art. 7**  
**Produttori diretti.**

*Le disposizioni suddette si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge del 9 gennaio del 63 n. 59 e successive modifiche o integrazioni e del D. L.gs 18 maggio 2001 n. 288.*

### **Titolo III** **mercati settimanali**

#### **Art. 8** **Calendario ed orari di svolgimento.**

*I mercati settimanali hanno luogo nei giorni di sabato e del mercoledì, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale con appositi atti.*

*Gli operatori entro le ore 8:00 devono avere installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio assegnato.*

*Non è consentita l'istallazione prima delle ore 7:00 e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 14:00 se non a causa di gravi danni, intemperie o nei casi di comprovata necessità.*

*Entro le 15:00 tutti gli operatori devono avere completato le operazioni di sgombero in modo tale che possa essere immediatamente ripristinato l'uso non mercatale dell'area.*

*Il mercatino dell'antiquariato con cadenza mensile, avrà luogo nella giornata di domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nell'area individuata dall'Amministrazione Comunale.*

*Non è consentita l'istallazione prima delle ore 7:00 e gli operatori devono avere completato entro le ore 20:30 le operazioni di sgombero in maniera tale da ripristinare l'uso non mercatale dell'area.*

#### **Art. 9** **Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature.**

*I banchi, le attrezzature e i mezzi attrezzati devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato. In ogni caso deve essere lasciata una zona di passaggio per gli automezzi di pronto intervento di larghezza non inferiore ai 2,70 mt.*

#### **Art. 10** **Documenti in visione.**

*Presso l'Ufficio Commercio devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:*

- *la planimetria di mercati, con le individuazioni dei posteggi individuati e numerati;*
- *il Registro delle concessioni riportante la data del rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza;*
- *La graduatoria dei titolari dei posteggi nonché la graduatoria degli spuntisti (frequentatori occasionali).*

*Per ogni provvedimento adottato in materia di concessioni, l'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento del registro.*

#### **Art. 11** **Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati.**

*I concessionari di posteggio non presenti dalle ore 8:00, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla*

*restituzione delle tasse pagate.*

*Tali posteggi verranno assegnati a soggetti legittimati al Commercio al minuto sulle aree pubbliche secondo l'ordine della graduatoria tenuta dall'Ufficio Commercio del Comune.*

*Non è consentito ai concessionari di posteggio l'uso dello stesso senza lo svolgimento dell'attività. In tal caso i posteggi saranno assegnati agli aventi diritto come sopra.*

## **Art. 12** **Formulazione della graduatoria.**

*Per la formulazione della graduatoria valgono, in ordine prioritario, i criteri previsti dalla L.R. 135/99.*

*Per il mercato settimanale del sabato, in considerazione del recente spostamento della sede dell'area mercatale, poiché non è possibile, per mancanza di riscontro di documentazioni idonee in possesso del Comune, procedere alla stesura della graduatoria secondo i suddetti criteri, la graduatoria sarà in prima formulazione redatta nel seguente modo:*

- 1) Elencazione dei partecipanti al mercato in data 1984 desunta dagli elenchi rinvenuti in ufficio, che si allegano come parte integrante del presente regolamento, e comunque tenendo conto di eventuali documentazioni aggiuntive dagli interessati.*
- 2) Formulazione della graduatoria in funzione dell'anzianità dell'attività maturata come da iscrizione nel registro delle imprese per l'attività del commercio su aree pubbliche ed in modo più specifico alla data del rilascio delle autorizzazioni per il commercio al minuto su spazi e aree pubbliche tenendo conto dei subentri avvenuti nella titolarità delle autorizzazioni nel corso del tempo;*
- 3) La graduatoria di cui al precedente punto sarà successivamente completata aggiungendo in coda i concessionari non compresi nell'elenco del 1984 desunti dalla ricognizione effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 273/99 elencati secondo il criterio di cui al precedente punto 2.*

**Titolo IV**  
**Fiere annuali**

**Art. 13**  
**Calendari ed orari di svolgimento.**

*Le fiere annuali istituite, Fiera del Santo Patrono, e Fiera di Santo Stefano, avranno luogo il 25 aprile e il 26 dicembre di ogni anno dalle ore 7:00 alle ore 20:00.*

*Gli operatori entro le ore 8:00 devono avere installato il proprio banco nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.*

*Non è consentita l'installazione prima delle ore 7:00 e lo sgombero del posteggio prima delle ore 21:00, se non a causa di gravi danni, intemperie o nei casi di comprovata necessità.*

*Entro le 22:00, tutti gli operatori devono avere completato le operazioni di sgombero in modo tale che possono essere ripristinato l'uso non mercatale dell'area.*

**Art. 14**  
**Localizzazione, configurazione ed articolazione delle fiere.**

*L'area delle manifestazioni in parola e le planimetrie è quella determinata dall'Amministrazione Comunale con separati e appositi atti.*

**Art. 15**  
**Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature.**

*I banchi, le attrezzature e i mezzi attrezzati devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato.*

*In ogni caso deve essere lasciata una zona di passaggio per gli automezzi di pronto intervento di larghezza non inferiore a metri 2,70.*

**Art. 16**  
**Registro delle concessioni.**

*Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la planimetria di cui al presente Regolamento delle manifestazioni, con l'indicazione di posteggi individuati e numerati nonché il Registro delle concessioni riportante la data del rilascio e la superficie assegnata.*

*Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessioni, l'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento del Registro.*

**Art. 17**  
**Assegnazione temporanea dei posteggi non assegnati.**

*Salvo casi eccezionali, i concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dal presente Regolamento non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e*

*saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle tasse e quote partecipative pagate.*

*Tali posteggi verranno assegnati a soggetti legittimati all'esercizio del commercio al minuto su spazi ed aree pubbliche secondo l'ordine della graduatoria redatta dall'Ufficio Commercio sulla scorta delle istanze regolari pervenute al Comune.*

*Non è consentito ai concessionari di posteggi l'uso dello stesso senza lo svolgimento dell'attività. In tal caso i posteggi saranno assegnati agli aventi diritto come sopra.*

### **Art. 18**

#### **Presentazione istanze per la partecipazione.**

*Le istanze per la partecipazione alle fiere, da produrre in carta legale, devono venire mediante lettera raccomandata al Protocollo Generale del Comune almeno 90 giorni prima dello svolgimento di ogni singola manifestazione. Una stessa istanza può contenere richiesta per la partecipazione a più manifestazioni fieristiche dello stesso anno.*

*La graduatoria delle concessioni rilasciate deve essere rilasciata all'Albo Pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e deve essere formulata secondo i seguenti criteri:*

- a) più alto numero di presenze effettive nella manifestazione per la quale viene richiesta la concessione di posteggio.*
- b) anzianità dell'attività di commercio al minuto su spazi e aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese.*

*Uno stesso soggetto non può presentare più di una istanza di partecipazione per la stessa manifestazione ed al medesimo non è consentito rilasciare più di una autorizzazione per la stessa manifestazione.*

*A beneficio degli operatori rimasti esclusi dall'assegnazione di posteggio in possesso di particolari articoli, irresponsabile del servizio commercio può assegnare, fino ad un massimo del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili.*

**Titolo V**  
**Mercatini rionali e mercatino alimentare**

**Art. 19**  
**Calendari ed orari di svolgimento**

*I mercatini rionali e i mercatini del settore alimentare sono assoggettati alla stessa disciplina per l'apertura e la chiusura degli esercizi commerciali al minuto in sede fissa. Gli operatori dovranno provvedere al termine delle operazioni, alla pulizia dell'area loro assegnata. Le aree di svolgimento sono rispettivamente quelle appositamente individuate dal Consiglio Comunale e l'area ricadente all'interno di Piazza del Mercato.*

*Gli operatori entro le 8:00 devono avere installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.*

*Non è consentita l'installazione prima delle ore 7:00 e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 14:00 se non a causa di gravi danni, intemperie o nei casi di comprovata necessità.*

*Entro l'ora successiva alla conclusione delle operazioni di vendita, tutti gli operatori devono avere completato le operazioni di sgombero in modo tale che possono essere immediatamente ripristinato l'uso non mercatale dell'area.*

**Art. 20**  
**Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature.**

*Nei mercatini rionali e nei posteggi fuori mercato di cui al successivo art., i banchi, le attrezzature e i mezzi attrezzati, devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato. In ogni caso deve essere lasciata una zona di passaggio per gli automezzi di pronto intervento di larghezza non inferiore a metri 2,70.*

**Art. 21**  
**Registro delle concessioni**

*Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi individuati e numerati, il Registro delle concessioni riportate, la data del rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.*

*Per ogni provvedimento adottato in materia di concessioni, l'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento del registro.*

## **Titolo VI** **Sanzioni e revoca**

### **Art. 22** **Sanzioni**

*Il mancato rispetto delle norme di cui al presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro salvo i casi di cui all'art. 22 del d.L.gsn. 114/98 e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.*

*In caso di particolare gravità o di recidiva, per aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi consecutivi.*

*Chiunque eserciti il commercio su spazi e aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 2.582,28 e euro 15.493,71 con la confisca delle attrezzature e delle merci.*

### **Art. 23** **Revoca.**

*L'autorizzazione dell'esercizio delle attività commerciali per la vendita al minuto su spazi e aree pubbliche è revocata:*

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;*
- b) nel caso di decadenza del mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso per assenza di malattia, gravidanza o servizio militare o altra comprovata necessità riguardante il nucleo familiare dell'operatore (rimpatrio solo per extracomunitari per un periodo massimo di mesi 6) per gravi motivi, malattia del coniuge o della prole, ecc.;*
- c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98.*

*La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare qualora l'operatore non occupi il posteggio rispettivamente:*

*per 12 giornate per le manifestazioni settimanali;*

*per 3 giornate per le manifestazioni mensili;*

*per 90 giornate per le manifestazioni giornaliere.*

*L'autorizzazione all'esercizio delle attività commerciali per la vendita al minuto su aree pubbliche sarà sospesa:*

- 1) nel caso in cui l'operatore sia stato sanzionato per la stessa infrazione per più di 5 volte nello stesso anno;*
- 2) nel caso in cui l'operatore alla scadenza del 31 dicembre non abbia ancora provveduto al pagamento delle somme dovute per il posteggio assegnato; tale sospensione terminerà il primo giorno utile dopo il pagamento di quanto dovuto comprensivo delle sanzioni previste in materia.*

**Titolo VII**  
**Disposizioni finali**

**Art. 24**  
**Divieti e obblighi**

*E' vietato agli operatori*

- a) *l'esposizione a terra di prodotti diversi da calzature e ferramenta;*
- b) *l'uso degli altoparlanti o di ogni altro mezzo sonoro, salvo specifiche regolamentazioni.*
- c) *la vendita di armi, esplosivi, oggetti preziosi, materiali tossici e nocivi;*
- d) *l'uso di bombole a gas, prodotti infiammabili, carburanti ed in genere di ogni prodotto pericoloso e/o nocivo salvo che non siano strettamente necessari allo svolgimento dell'attività, in questo caso utilizzati nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia;*

*E' fatto l'obbligo agli operatori:*

- a) *di esporre la propria autorizzazione amministrativa;*
- b) *di provvedere, al termine dello svolgimento del mercato, alla pulizia dell'area loro assegnata;*
- c) *di utilizzare un contenitore per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività.*

*I prodotti alimentari dovranno essere esposti ad un'altezza prevista dalla normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica e comunque secondo le modalità stabilite dalla locale ASL. Per tutti i prodotti dovrà essere specificata la provenienza con modalità previste dalle vigenti normative.*

**Art. 25**  
**Disposizioni particolari**

*La disposizione dei posteggi deve essere effettuata in rapporto a dimensione della strada, dimensione dei marciapiedi, presenza di alberature; occorrerà inoltre che siano valutate le ripercussioni sul traffico con particolare riguardo alla situazione sulle intersezioni stradali.*

*Specifica attenzione dovrà essere posta sulle problematiche relative alla sicurezza dei fabbricati (norme antincendio, vie di fuga, etc.), con particolare riferimento agli edifici pubblici situati lungo le strade situate.*

**Art. 26**  
**Quote di partecipazione**

*Per la partecipazione ai mercati e alle fiere, gli operatori verseranno la TOSAP e la TARSU secondo le tariffe previste dall'apposito Regolamento Comunale.*

*I partecipanti alla fiera e al mercatino dell'antiquariato, considerata la complessità organizzativa di dette manifestazioni, corrisponderanno il pagamento di una quota aggiuntiva pari ad un massimo di 40,00 euro per la partecipazione per manifestazioni della durata di un giorno, un massimo di 50,00 euro per quelle la cui durata risulti essere superiore ad un giorno.*

*Dette quote potranno essere variate dalla Giunta Comunale con apposito atto solo in aumento, qualora per la manifestazioni si prevedano forniture di servizi particolari ed aggiuntivi a quelli usualmente forniti.*

#### **Art. 27**

#### **Affidamento in gestione delle manifestazioni.**

*La Giunta Comunale, potrà disporre con propri atti, l'affidamento della gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati delle fiere, e relative modalità di affidamento, attraverso apposite convenzioni, ai seguenti soggetti:*

- a) associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;*
- b) enti pubblici;*
- c) cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.*

#### **Art. 28**

#### **Planimetrie.**

*Le planimetrie relative alla dislocazione dei posteggi nelle aree mercatali di cui al presente regolamento, saranno approvate dalla Giunta Comunale con separati ed appositi atti.*

*Particolare attenzione sarà data sull'individuazione di almeno tre posteggi per esercenti portatori di handicap localizzati in siti idonei. A tal fine potranno essere localizzati posteggi anche fuori mercato anche per gli spuntisti, purché nelle immediate adiacenze delle aree mercatali e comunque in numero non superiore a tre.*

#### **Art. 29**

#### **Feste patronali - Sagre - Ricorrenze**

*I calendari e le aree da assegnare ad operatori commerciali su aree pubbliche e per le piccole attrazioni viaggianti, in occasione delle feste patronali, sagre e di ricorrenze varie, sono quelle di cui al successivo art. 31.*

*Le modalità di presentazione delle istanze per la concessione dei predetti posteggi sono le stesse previste dall'art. 18 del precedente Titolo IV.*

*I posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria secondo i seguenti criteri:*

- a) maggior numero di presenze maturate nella manifestazione,*
- b) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese.*

#### **Art. 30**

#### **Osservatorio e controlli.**

*E' istituito un Osservatorio sul Commercio con compiti di controllo e di indirizzo su tutte le problematiche attinenti al settore Commercio.*

*L'Osservatorio, coordinato dal Dirigente del Servizio Commercio o suo delegato, è formato da:*

- *Responsabile del servizio commercio;*
- *Responsabile dello Sportello Unico alle Attività Produttive;*
- *Responsabile Squadra Annonaria.*

*Potranno partecipare alle sedute dell'Osservatorio, appositamente convocati, oltre ad altri organismi Comunali, le Associazioni di categoria e dei Consumatori.*

*Sono incaricati del controllo sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, del controllo dei prezzi e della provenienza dei prodotti:*

- a) *la Squadra Annonaria del Comune;*
- b) *l'Ufficio Commercio;*
- c) *l'ufficio di Polizia Amministrativa del Comune.*

### **Art. 31**

#### **Aree mercatali.**

*Le aree nelle quali è consentito lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, ad eccezione del commercio in forma itinerante, sono le seguenti:*

- *per lo svolgimento dei mercati straordinari già istituiti ai sensi della ex L. 112/91 e per lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato, quelle individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell'8/06/1996 e la n. 76 del 28/09/1999;*
- *per lo svolgimento dei mercatini rionali quelle già individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 3/12/2004;*
- *per lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì quella già individuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 304 del 3/10/1983;*
- *per lo svolgimento del mercato settimanale del sabato quella interessata dalle seguenti strade: Piazza Torlonia (compreso i marciapiedi antistante la piazza ed escluso il lato via Roma), Piazza della Repubblica (in alternativa, in caso di particolari eventi, manifestazioni o ricorrenze, l'area sita in Piazza Risorgimento già individuata per il mercato settimanale del mercoledì ed inoltre Via Iatosti, da Piazza torlonia a via XX Settembre, lato sinistro) via A.M. Torlonia, via M. Febonio – via Lolli e via O. Mattei da Piazza Torlonia a via XX Settembre;*
- *per lo svolgimento delle fiere annuali del 26 dicembre e del 25 aprile di ogni anno è quella interessata dalle seguenti strade: via Corradini (da via F.lli Rosselli a via Garibaldi lato dx), via Marconi (da via Corradini a Piazza Municipio lato dx), via N. Sauro (da via Cataldi a via Marconi lato sx, zona parcheggio autobus SCAV), via Trieste (da via Diaz a via Corradini lato sx), via Cataldi (da via Corradini a via N. Sauro lato sx), Corso della Libertà (da via Corradini a via Diaz lato dx), via Albense (da via Corradini a via Diaz lato dx), via Trento (da via Corradini a via Diaz lato sx);*
- *per lo svolgimento del mercatino quotidiano del settore Alimentare quella ubicata all'interno di Piazza del Mercato;*

### **Art. 32**

#### **Norme varie.**

*All'interno del mercato e delle fiere è consentito lo scambio consensuale dei posteggi.*

*A tal fine i diretti interessati ne fanno richiesta esplicita al Dirigente del Servizio Commercio, il quale autorizzerà lo scambio dove non sussistano motivi ostativi.*

*E' fatto obbligo agli espositori comunicare al Servizio Commercio direttamente o per il tramite della Squadra Annonaria, o della Polizia Municipale, la tipologia merceologica posta in vendita e successiva ed eventuali variazioni.*

*Il Servizio Commercio redigerà il registro delle presenze dei mercati e delle Fiere con aggiornamenti semestrali, in base alla documentazione fornita dalla Squadra Annonaria o dalla Polizia Municipale.*

*Per ragioni di pubblico interesse potrà essere disposta la soppressione dei posteggi che saranno reindividuati ed assegnati ai concessionari, in aree idonee fuori mercato purché nelle immediate adiacenze delle aree mercatali.*

*I posteggi così individuati saranno riassegnati secondo le modalità previste dal presente regolamento.*

*Nel caso di un solo posteggio da eliminare la riassegnazione viene effettuata nei confronti del titolare.*

### **Art. 33**

#### **Manifestazioni eccezionali.**

*Le manifestazioni eccezionali, non contenute nei calendari già redatti saranno redatti, sarabbi effettuate previa approvazione della manifestazione da parte della Giunta Comunale, che con il medesimo atto ne regolamerà lo svolgimento, per quanto possibile secondo i principi generali dettati dal presente regolamento.*

### **Art. 34**

#### **Cessazione ed abrogazione norme.**

*A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni precedente atto regolamentare sul commercio al minuto su spazi ed aree pubbliche precedentemente adottato e/o approvato dall'Amministrazione Comunale, non espressamente richiamati nel presente atto.*

*Per quanto non riportato specificatamente nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 114/98 e alla L.R. n. 135/99 ed a tutta la normativa in materia di igiene e sanità pubblica vigente.*